

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

**Rivista**  
**di Diritto Bancario**

dottrina  
e giurisprudenza  
commentata

APRILE / GIUGNO

2024

[rivista.dirittobancario.it](http://rivista.dirittobancario.it)

## **DIREZIONE**

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,  
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI  
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,  
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

## **COMITATO DI DIREZIONE**

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,  
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,  
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

## **COMITATO SCIENTIFICO**

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,  
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,  
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE  
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO  
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,  
FRANCESCO TESAURO+

### **COMITATO ESECUTIVO**

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

### **COMITATO EDITORIALE**

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, ALESSANDRA  
CAMEDDA, GABRIELLA CAZZETTA, PAOLA DASSISTI, ALBERTO  
GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI  
(SEGRETARIO DI REDAZIONE), PAOLA LUCANTONI, EUGENIA  
MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, ALBERTO MACER, MASSIMO  
MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO, FRANCESCO PETROSINO,  
ELISABETTA PIRAS, CHIARA PRESCIANI, FRANCESCO QUARTA,  
GIULIA TERRANOVA, VERONICA ZERBA

### **COORDINAMENTO EDITORIALE**

UGO MALVAGNA

### **DIRETTORE RESPONSABILE**

FILIPPO SARTORI

## **NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE**

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI.

LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

**Rivista** | dottrina  
di Diritto Bancario | e giurisprudenza  
commentata

**SEDE DELLA REDAZIONE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,  
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836



## **Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo nel “settore del calcio professionistico” ai sensi del nuovo *EU Single Rulebook* AML/CFT di cui al Regolamento (UE) 2024/1624**

**SOMMARIO:** 1. Il *legislative package* di riforma del *framework* giuridico unionale in materia AML/CFT, tra trasmutazione delle fonti e adozione di un *EU Single Rulebook* AML/CFT – 2. L’estensione dell’ambito di applicazione delle nuove disposizioni e controlli AML/CFT anche al settore del “calcio professionistico” – 3. La “codificazione” della qualificazione dei “*football agents*” e “*professional football clubs*” quali nuovi “soggetti obbligati” ai sensi dell’emanando *EU Single Rulebook* AML/CFT – 4. Gli spazi di discrezionalità nazionale nel calibrare l’applicazione del nuovo regime AML/CFT ai “*professional football club*”, tra *standstill* e validazione da parte della Commissione europea.

### *1. Il legislative package di riforma del framework giuridico unionale in materia AML/CFT, tra trasmutazione delle fonti e adozione di un EU Single Rulebook AML/CFT*

Il sistema finanziario dell’UE inteso in senso ampio (vale a dire comprensivo dei comparti bancario, assicurativo e dell’intermediazione finanziaria in senso proprio) è da tempo oggetto di uno specifico *framework* normativo in materia di “antiriciclaggio” (AML) e di “contrasto del finanziamento del terrorismo” (CFT), ovvero di un *corpus* di norme e un sistema di controlli, di preminente matrice internazionale<sup>1</sup>, volti a prevenire l’utilizzo del sistema stesso per fini di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo<sup>2</sup>. Ciò trova la sua

---

<sup>1</sup> Sul punto cfr. AA.VV., *Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, a cura di M. Condemi e F. De Pasquale, *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale della Banca d’Italia*, Roma, n. 60/2008; L. CUZZOCREA, *La normativa sovranazionale e gli organismi di monitoraggio e controllo del “fenomeno riciclaggio”* e A. AMATURO, *La regolamentazione internazionale contro il finanziamento del terrorismo*, entrambi in AA.VV., *Il riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative a confronto*, a cura di R. Razzante, Giuffrè, Milano, 2014, rispettivamente p. 73 e p. 115.

<sup>2</sup> Al riguardo *ex multis* cfr; L.CRISCUOLO, *La prevenzione del riciclaggio sotto il profilo finanziario: adeguata verifica, registrazione, segnalazione di operazioni sospette*, in AA.VV., *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di*

precipua giustificazione nell'evidenza fattuale che, in linea di massima, il "riciclaggio, nelle sue manifestazioni più significative, è svolto nei mercati finanziari, attraverso gli intermediari che vi operano"<sup>3</sup>. Per altro verso, nel tutelare sia l'integrità dell'economia e del sistema finanziario dell'UE, sia la sicurezza dei cittadini<sup>4</sup>, tale quadro normativo risulta in ultima istanza funzionale al più generale obiettivo della difesa dell'ordine pubblico, tanto che la lotta contro il riciclaggio di capitali costituisce, anche secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, un "obiettivo legittimo" tale da poter giustificare, ove effettivamente necessario, finanche "un ostacolo alle libertà fondamentali garantite dal Trattato"<sup>5</sup>.

In punto di diritto positivo, rileva al riguardo il fatto che il quadro giuridico unionale della materia è stato finora costituito principalmente da direttive e solo marginalmente da regolamenti, da cui la riscontrata

---

*contrasto*, a cura di E. Cappa e L.D. Cerqua, Giuffrè, Milano, 2012, p. 121; E. FISICARO, *Antiriciclaggio e terza direttiva Ue. Obblighi a carico dei professionisti intermediari finanziari e operatori non finanziari alla luce del D.Lgs. 231/2007*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 4; AA.VV., *Antiriciclaggio*, a cura di S. Galmarini, Wolters Kluwer Italia, 2019, p. 20.

<sup>3</sup> P. COSTANZO, M. SIANI, *L'evoluzione della disciplina internazionale*, in AA.VV., *La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, a cura di G. CASTALDI, C. CLEMENTE, Banca d'Italia, *Quaderni dell'antiriciclaggio*, 2023, 23.

<sup>4</sup> Cfr. Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849, Bruxelles, 20.7.2021, COM(2021) 423 final, 2021/0250 (COD), 1.

<sup>5</sup> *Ex multis* cfr. Corte di Giustizia, Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018 (Causa C-190/17), Zheng contro Ministerio de Economía y Competitividad, punto 38.

Per quanto riguarda in particolare l'equilibrio tra diritto alla "privacy" ed esigenze di trasparenza nell'interesse pubblico per finalità di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo con specifico riferimento all'accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi delle disposizioni introdotte dalla c.d. *V direttiva antiriciclaggio*, definito però in questo caso nel senso della prevalenza del primo rispetto a dette esigenze, cfr. Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza del 22 novembre 2022 (Cause riunite C-37/20 e C-601/20), WM e Sovim SA contro Luxembourg Business Registers, sul punto cfr. M. PAPPALARDO, *Lotta al riciclaggio e privacy: la Corte di Giustizia alla ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di trasparenza e protezione dei dati personali*, in *Le Società*, n. 6/2023, p. 676.



problematica della non sempre omogenea e convergente applicazione della normativa UE in materia di AML/CFT nei diversi Stati Membri<sup>6</sup>.

In estrema sintesi, la prima direttiva nell'UE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite è stata la c.d. “*I direttiva AML*” del 1991 (Direttiva 91/308/CEE)<sup>7</sup>, la quale tra l'altro “mutua dalla Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite la disciplina della fattispecie di riciclaggio”<sup>8</sup>. Ad oggi le principali norme unionali di riferimento in materia AML/CFT sono invece, ancora, recate dalla c.d. “*IV Direttiva AML*” del 2015 (Direttiva (UE) 2015/849)<sup>9</sup>, come poi ulteriormente aggiornata e modificata ai sensi della c.d. “*V Direttiva AML*” del 2018 (Direttiva (UE) 2018/843)<sup>10</sup>, di cui è stata tuttavia da ultimo disposta l'abrogazione e sostituzione nell'ambito dell'organica “ricodificazione” e rafforzamento del *framework* unionale in materia AML/CFT realizzata mediante l'approvazione di un innovativo c.d. “*AML/CFT package*” unionale basato sulla pertinente proposta presentata dalla Commissione europea il 20 luglio 2021<sup>11</sup> in linea col

---

<sup>6</sup> Cfr. Corte dei Conti Europea, *Gli sforzi dell'UE per contrastare il riciclaggio di denaro nel settore bancario sono frammentari e l'attuazione è insufficiente*, Relazione speciale 13/2021, 27 ss.; in tal senso *ex multis* anche P. COSTANZO, *Il contrasto del riciclaggio nel contesto internazionale*, in AA.VV., *La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, op. cit., 18.

<sup>7</sup> Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

<sup>8</sup> P. COSTANZO, M. SIANI, op. cit., 25.

<sup>9</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione. In generale in argomento si rinvia a AA.VV., *The New Anti-Money Laundering Law. First Perspective on the 4th European Union Directive*, a cura di D. Siclari, Palgrave Macmillan, 2016.

<sup>10</sup> Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE

<sup>11</sup> Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Beating financial crime: Commission overhauls anti-money laundering and countering the financing of terrorism rules*, Press release IP/21/3690, Brussels, 20 July 2021. Per un primo commento cfr. N. MAINIERI e N. DI

proprio Piano di Azione in materia del 2020<sup>12</sup>. L'abrogazione della *IV Direttiva AML* è stata segnatamente disposta “a decorrere dal 10 luglio 2027” ai sensi dell'art. 77 della nuova c.d. “*VI Direttiva AML*” del 2024 (Direttiva (UE) 2024/1640)<sup>13</sup>.

In particolare, nella suddetta proposta del 2021 la Commissione europea ebbe infatti a confermare che l'attuale approccio del diritto unionale in materia AML/CFT ha dato luogo ad una sua interpretazione e applicazione divergente da parte degli Stati Membri, con conseguente frammentazione del mercato interno, maggiori costi e oneri per i soggetti che operano su base transfrontaliera e problemi di “*forum shopping*”, elusione e arbitraggio normativo<sup>14</sup>. In ragione di ciò la Commissione ha proposto quindi che la legislazione UE in materia debba divenire “più articolata, precisa e meno soggetta a un'attuazione divergente” e che “talune parti della direttiva antiriciclaggio dovrebbero essere trasformate in disposizioni direttamente applicabili stabilite da un regolamento” aventi quanto meno ad oggetto la disciplina a livello unionale dell'elenco dei soggetti obbligati, dei requisiti di adeguata verifica della clientela, dei controlli interni, degli obblighi di segnalazione, dei registri sulla titolarità effettiva e dei registri

---

GABRIELE, *Antiriciclaggio: la proposta di single rule book della Commissione europea*, in questa Rivista, *Approfondimenti*, Luglio 2021.

<sup>12</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Bruxelles, 7.5.2020 C(2020) 2800 final), GU C 164, 13.5.2020, 21 - 33.

<sup>13</sup> Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849.

<sup>14</sup> In tal senso è stato infatti osservato che le “cinque direttive “antiriciclaggio” adottate tra il 1991 e il 2018 sono improntate a un approccio di contenuta armonizzazione, sebbene gli interventi più recenti (con la terza e soprattutto con la quarta direttiva del 2015) siano caratterizzati da disposizioni dettagliate che lasciano meno spazio alla discrezionalità nazionale. Per conseguenza, sussistono ancora significative differenze tra le soluzioni nazionali, con discrepanze e carenze, che generano bassi livelli di efficacia e opportunità di elusione (per i criminali) e di arbitraggio (per i soggetti obbligati)”, P. COSTANZO, M. SIANI, *op. cit.*, 30.

centralizzati dei conti bancari<sup>15</sup>. In linea con tali valutazioni, anche in sede di approvazione della “*VI Direttiva AML*” risulta essere stato specificamente considerato che sebbene le norme di cui alle disposizioni della “*VI Direttiva AML*” “esistano e siano in evoluzione da trent’anni, tali norme sono [...] attuate in modo non pienamente conforme alle esigenze di un mercato interno integrato”<sup>16</sup>.

Altri atti normativi dell’UE particolarmente rilevanti in materia di AML/CFT sono altresì la Direttiva (UE) 2018/1673<sup>17</sup> del 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale con cui sono state armonizzate la definizione stessa del reato di riciclaggio di denaro e le relative sanzioni, e la Direttiva (UE) 2019/1153<sup>18</sup> del 2019 con cui è stato ulteriormente agevolato l’accesso alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi, nonché previste “misure intese ad agevolare l’accesso delle unità di informazione finanziaria («FIU») alle informazioni in materia di contrasto per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo nonché misure per favorire la cooperazione tra FIU” (cfr. art. 2 della Direttiva (UE) 2019/1153)<sup>19</sup>. Con l’ulteriore Direttiva (UE)

---

<sup>15</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione relativa a un piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Bruxelles, 7.5.2020 C(2020) 2800 final), 6 s.

<sup>16</sup> Considerando n. 2) della “*VI Direttiva AML*”.

<sup>17</sup> Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

<sup>18</sup> Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio.

<sup>19</sup> In particolare come ivi considerato “La direttiva (UE) 2015/849 ha sensibilmente rafforzato il quadro giuridico dell’Unione che disciplina l’attività e la cooperazione delle FIU, compresa la valutazione da parte della Commissione sulla possibilità di istituire un meccanismo di coordinamento e supporto. Lo status giuridico delle FIU varia tra gli Stati membri e può essere quello di servizio amministrativo, di contrasto o ibrido. I poteri delle FIU comprendono il diritto di accedere alle informazioni finanziarie, amministrative e in materia di contrasto di cui hanno bisogno per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, il diritto dell’Unione non definisce tutti gli strumenti e i meccanismi specifici che le FIU dovrebbero avere a

2019/1937 del 2019<sup>20</sup>, recante le norme minime comuni di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, sono state altresì coordinate e integrate le norme in materia di protezione dei “whistleblowers” pure contenute nella “VI direttiva AML” (e.g. artt. 37, 38 e 61).

Ciò posto, per quanto qui di più diretto interesse, con specifico riguardo al novero dei c.d. “soggetti obbligati” tenuti al rispetto delle pertinenti prescrizioni AML/CFT e destinatari dei pertinenti poteri di controllo ed *enforcement*, vale rilevare che il relativo elenco ai sensi del diritto unionale sia stato invero progressivamente ampliato, essendo stato esteso dall'originario insieme dei “soli” enti creditizi e finanziari, anche a tutta una serie di persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della loro attività professionale, in quanto anch'essi via via considerati come necessari *gatekeepers* rispetto ai rischi di utilizzo del sistema finanziario per attività di ML/FT<sup>21</sup>.

In particolare, mentre inizialmente la “I Direttiva AML” recava infatti un serie di prescrizioni specificamente relative all'attività dei soli enti creditizi e finanziari come ivi definiti, e comprendenti anche le imprese di assicurazione (salva tuttavia l'indicazione agli Stati Membri di provvedere ad estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della medesima direttiva anche ad attività professionali e categorie di imprese diverse da detti enti creditizi e finanziari, ove queste svolgessero attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio – cfr. art. 12 della “I Direttiva AML”), invece ai sensi delle tutt'ora vigenti norme unionali sono espressamente annoverati tra i “soggetti obbligati” (cfr. art. 1, par. 1, della “IV Direttiva AML”) anche i revisori dei conti, i consulenti tributari, i notai e altri liberi professionisti legali, gli agenti immobiliari, i prestatori di servizi di

---

disposizione per poter accedere a tali informazioni e svolgere i loro compiti. Poiché gli Stati membri restano interamente responsabili per l'istituzione e la scelta della natura organizzativa delle FIU, le differenti FIU hanno diversi livelli di accesso alle banche dati normative, la cui conseguenza è uno scambio insufficiente di informazioni tra autorità di contrasto o procure e FIU” (cfr. considerando n. 14).

<sup>20</sup> Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

<sup>21</sup> In tal senso cfr. S. ODED, C. DARGHAM, A. CAPPEL, J. GILLE, *European Council and Parliament reach agreement: New rules on anti-money laundering are one step closer*, Norton Rose Fulbright, February 2024.

gioco d'azzardo, nonché da ultimo i c.d. prestatori di servizi di “cambio tra value virtuali e valute aventi corso forzoso” e di “portafoglio digitale” e le persone che commerciano, intermediano nel commercio, o conservano opere d'arte, comprese gallerie d'arte e case d'asta (quali inseriti nell'elenco di “soggetti obbligati” ai sensi dell'art. 1, par. 1, lett. c), della “*V Direttiva Antiriciclaggio*”).

Anche relativamente a tale aspetto dell'individuazione di altri e ulteriori “soggetti obbligati” è stato rilevato tuttavia il perdurare – come detto – una certa divergenza applicativa tra i diversi Stati Membri, ad esempio per quanto riguarda le c.d. “*piattaforme di crowdfunding*” (di cui all'art. 2, par. 1, lett. d) del Regolamento (UE) 2020/1503)<sup>22</sup>, nonché per i commercianti di diamanti<sup>23</sup>, che proprio tramite il suddetto *AML/CFT* package si è voluto, tra l'altro, arrivare ad eliminare<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937. In particolare, ai sensi dell'art. 45, par. 2, lett. c), del Regolamento in questione alla Commissione europea è stato attribuito il compito di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente, tra l'altro, apposite valutazioni circa la “*la necessità e la proporzionalità di assoggettare i fornitori di servizi di crowdfunding ad obblighi di conformità al diritto nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 in relazione al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e di aggiungere tali fornitori all'elenco di soggetti obbligati ai fini della suddetta direttiva*”. In generale sulla nuova regolamentazione UE delle piattaforme di *crowdfunding* cfr. A. SCIARRONE ALIBRANDI, E. D'IPPOLITO, M. MUSITELLI, *Protecting Crowdfunders: Is a MiFID-Mimicking Approach Appropriate?*, in *European Company Law*, Vol. 13, Issue 1 (2016), 27 ss.; U. PIATTELLI, *Il nuovo Regolamento Europeo sul “crowdfunding”*, in *Il nuovo diritto delle Società*, n. 3/2021, 427 ss.; G. ROSSI, *Il nuovo Regolamento Europeo sui servizi di “crowdfunding”: l'Europa e il mercato della condivisione*, in *Contratto e impresa. Europa (Online)*, n. 3/2021, 587 ss.; S. CORSO, *Il regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding: prime considerazioni*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2021, 267 ss.; S. MEZZACAPO, *Il nuovo regime giuridico del “financial return” crowdfunding nel mercato interno, tra regolamentazione unionale uniforme e passporting UE*, in *Diritto della Banca e del Mercato Finanziario*, 2022, 639 ss.

<sup>23</sup> Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (2020/C 164/06), 24.

<sup>24</sup> Ad esempio ai sensi dell'art. 3, n. 3, lett. e) e h) del Regolamento (EU) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del

Tale *AML/CFT package* persegue, infatti, il precipuo scopo di realizzare un'organica riforma strutturale dell'attuale *framework* giuridico UE in materia AML/CFT, sia dal punto di vista del contenuto delle norme che delle relative fonti, aggiornando specificamente il *framework* esistente in modo da assicurare “*a more uniform implementation of the rules across the EU, by reducing the margin of interpretation left to Member States and by making the implementation and application of the rules more consistent across the internal market*”<sup>25</sup>; ciò anche attraverso il maggior ricorso allo strumento giuridico del regolamento, per sostituire quindi con norme unionali uniformi, e direttamente applicabili, molte disposizioni invece tradizionalmente recate da direttive, in particolare dalla “*IV direttiva AML*, nonché per istituire una nuova autorità unica dell'Unione (c.d. “*AMLA*”) con competenze e poteri in materia AML/CFT non solo di coordinamento, ma anche di supervisione diretta<sup>26</sup>.

Un approccio quello appena indicato che richiama alla mente, *mutatis mutandis*, un processo di trasmutazione delle fonti del diritto unionale riscontrabile in modo sempre più frequente nella definizione della disciplina UE di ambiti e materie affini a quelli in esame, come ad

---

terrorismo (come già della relativa proposta della Commissione europea del 20.7.2021, COM(2021) 420 final, 2021/0239 (COD)), sia le “persone che commerciano, quale attività professionale regolare o principale, pietre e metalli preziosi” sia i “fornitori di servizi di crowdfunding e intermediari di crowdfunding” sono stati espressamente qualificati come “soggetti obbligati” ai fini AML/CFT.

<sup>25</sup> *Commission staff working document, Impact assessment Accompanying the Anti-money laundering package: Proposal for a Regulation of the European parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing; Proposal for a Directive of the European parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU)2015/849; Proposal for a Regulation of the European parliament and of the Council establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010; Proposal for a Regulation of the European parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets, Brussels, 20.7.2021, SWD(2021) 190 final, 3.*

<sup>26</sup> In generale sul punto cfr. A. URBANI, *Verso la centralizzazione della supervisione antiriciclaggio? (Towards the centralization of Anti-Money Laundering Supervision)*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2022, suppl., 172 – 190.

esempio quello del contrasto e della repressione delle condotte illecite costituenti “abusi di mercato” nel settore finanziario, in cui infatti sulla base di analoghe considerazioni ed esigenze di maggior uniformità normativa la precedente direttiva in materia<sup>27</sup> (**Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 – c.d. MAD**) è stata poi abrogata e sostituita dal regolamento sugli abusi di mercato<sup>28</sup> (Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 – c.d. MAR)<sup>29</sup>.

Un analogo processo è riscontrabile altresì con riguardo all’evoluzione e modernizzazione della disciplina UE del contiguo settore dei servizi di pagamento nel mercato interno. Anche in questo caso infatti dopo la sostituzione della prima direttiva in materia del 2007, la c.d. “PSD1”<sup>30</sup>, con la seconda direttiva del 2015 (c.d. “PSD2”)<sup>31</sup>, la più recente proposta legislativa formulata in materia nel 2023 dalla Commissione europea<sup>32</sup> prevede anch’essa l’abrogazione e trasposizione della disciplina di cui alla PSD2 in un *corpus* normativo costituito da una nuova direttiva e soprattutto da un del tutto nuovo regolamento<sup>33</sup>, ossia: a) una direttiva relativa ai servizi di pagamento e

---

<sup>27</sup> Cfr. Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

<sup>28</sup> Cfr. Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

<sup>29</sup> In senso conforme cfr. D. MURADYAN, *The efficiency of the European Union’s Anti-money laundering legislation. An analysis of the legal basis and the harmonisation of the EU Anti-money, laundering legal framework*, Stockholm Universitet, 2021, 53 ss.

<sup>30</sup> Cfr. Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.

<sup>31</sup> Cfr. Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE.

<sup>32</sup> Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Modernising payment services and opening financial services data: new opportunities for consumers and businesses*, press release IP/23/354, Brussels, 28 June 2023

<sup>33</sup> Circa la scelta di utilizzare lo strumento giuridico del regolamento è stato infatti specificamente indicato che “[a]ttualmente la PSD2 è una direttiva applicata mediante

a quelli di moneta elettronica incentrata per lo più sui profili dell'autorizzazione e della vigilanza dei relativi prestatori (c.d. PSD3)<sup>34</sup>; b) un regolamento recante le norme sugli “obblighi uniformi per la prestazione di servizi di pagamento e di servizi di moneta elettronica”, specificamente per quanto riguarda anche aspetti attualmente disciplinati dalla PSD2, quali la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi, nonché i diritti e gli obblighi degli utenti e dei prestatori dei servizi stessi in relazione alla prestazione di servizi medesimi (c.d. *Payment Services Regulation* – PSR)<sup>35</sup>.

Ciò posto, l'*AML/CFT package* proposto dalla Commissione, come poi da ultimo approvato, comprende in particolare ben quattro proposte legislative, basate sull'art. 114 del TFUE, il cui combinato disposto definisce il nuovo *corpus* normativo unionale in materia AML/CFT<sup>36</sup>. Questo viene ad essere così articolato innanzitutto in un regolamento “relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”, che rappresenta il vero e proprio nuovo *EU Single Rulebook AML/CFT* (i.e. Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio

---

il recepimento della normativa negli Stati membri. Tuttavia, ai fini di un'attuazione più coerente negli Stati membri, in diversi settori della normativa dell'UE in materia di servizi finanziari si è ritenuto opportuno adottare norme applicabili alle imprese finanziarie in un regolamento direttamente applicabile. La revisione della PSD2 ha portato alla conclusione che tale approccio sarebbe appropriato anche per quanto riguarda la normativa sui pagamenti e, di conseguenza, all'inserimento delle modifiche della PSD2 proposte in due atti legislativi distinti”, ossia appunto un proposta di regolamento e una proposta di direttiva, COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010*, Bruxelles, 28.6.2023, COM(2023) 367 final, 2023/0210 (COD), 4.

<sup>34</sup> Cfr. Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive (UE) 2015/2366 e 2009/110/CE, Bruxelles, 28.6.2023, COM(2023) 366 final, 2023/0209(COD).

<sup>35</sup> Cfr. Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, Bruxelles, 28.6.2023, COM(2023) 367 final, 2023/0210 (COD).

<sup>36</sup> In generale sul contenuto dell'*AML Package* cfr. P. COSTANZO, M. SIANI, *op. cit.*, 33 ss.



2024)<sup>37</sup>, ossia un *corpus* di diritto sostanziale UE specificamente in materia di: *i*) prescrizioni per i “soggetti obbligati” per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; *ii*) trasparenza della titolarità effettiva (per i soggetti giuridici, i trust espressi e gli istituti giuridici affini); *iii*) limitazioni dell’abuso degli strumenti anonimi (cfr. art. 1 dell’*EU Single Rulebook AML/CFT*). Questo in sostituzione quindi delle pertinenti analoghe disposizioni attualmente recate invece da direttive – in particolare dalla “*IV direttiva AML*”<sup>38</sup> – e nelle relative norme nazionali di recepimento, con le conseguenti accennate questioni in termini di riscontrate divergenze applicative<sup>39</sup>.

Il pacchetto legislativo AML/CFT proposto e poi approvato comprende inoltre i seguenti ulteriori atti: *a*) la citata c.d. “*VI direttiva*” AML/CFT relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849<sup>40</sup>; *b*) il Regolamento (UE) 2024/1620 del 31 maggio 2024 che istituisce l’Autorità unica dell’Unione per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (c.d. “*AMLA*”) e che modifica i regolamenti istitutivi dell’EBA, dell’EIOPA e dell’ESMA<sup>41</sup>; *c*) il

---

<sup>37</sup> Cfr. Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, Bruxelles, 20.7.2021, COM(2021) 420 final, 2021/0239(COD).

<sup>38</sup> In generale in materia cfr. A. URBANI e A. MINTO, *La Quarta direttiva europea in materia di antiriciclaggio, luci, ombre e prospettive*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 2017, 119 – 142.

<sup>39</sup> Al riguardo è stato infatti notato che l’*AML/CFT package* in esame “*introduced a proposal of a new AMLR, in which the choice of the legal instrument, i.e., a regulation was argued to be the most appropriate instrument, as it is directly applicable and as it shall not be transposed into national legislation, it removes any divergent application by Member States, such as divergent scope of obliged entities*”, D. MURADYAN, *The efficiency of the European Union’s Anti-money laundering legislation. An analysis of the legal basis and the harmonisation of the EU Anti-money, laundering legal framework*, Stockholm Universitet, 2021, 53.

<sup>40</sup> Cfr. anche relativa proposta della Commissione europea del 20.7.2021, COM(2021) 423 final, 2021/0250(COD).

<sup>41</sup> Cfr. Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e

Regolamento (UE) 2023/1113 del 31 maggio 2023 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849<sup>42</sup>, recante a tal fine abrogazione e rifusione del Regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006)<sup>43</sup>, così da estendere espressamente anche alle cripto-attività le prescrizioni in materia di tracciabilità, come quelle di cui alla c.d. “travel rule” già da tempo applicate nei “tradizionali” trasferimenti elettronici di fondi (in attuazione della raccomandazione n. 16 del GAFI del 16 febbraio 2012)<sup>44</sup>.

É da rilevare al riguardo il fatto che il nuovo *framework* legislativo UE definito da detto *AML/CFT package* è volto, tra l’altro, anche a realizzare il coordinamento e l’integrazione con altri plessi normativi unionali aventi ad oggetto materie direttamente rilevanti al fine della prevenzione e mitigazione del rischio di rischio *ML/FT*, come *ex multis* quello di cui al recente Regolamento (UE) 2023/1114 del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (c.d. MICAR)<sup>45</sup>. In tal senso indicativo risulta segnatamente il disposto degli artt. 19, 37, 40 e

---

(UE) n. 1095/2010 e relativa proposta della Commissione europea del 20.7.2021, COM(2021) 421 final, 2021/0240 (COD).

<sup>42</sup> Cfr. Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (rifusione) e relativa proposta della Commissione europea del 20.7.2021, COM(2021) 422 final, 2021/0241(COD).

<sup>43</sup> Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

<sup>44</sup> In generale sul punto cfr. L. SAVASTANO, *La regola “follow the money” nello spazio virtuale della blockchain: l’individuazione ed il sequestro di asset digitali*, in AA.VV., *Il mercato dei non fungible tokens tra arte, moda e gamification*, a cura di A. Canepa, Milano University Press, Milano, 2024, p. 64; M. BARCZENTEWICZ, *Regulatory Compliance for Crypto by Relying on On-Ramping Services (April 20, 2022)*, <https://ssrn.com/abstract=4068101>, p. 7; FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF), *Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Provider*, Paris, October 2021, in particolare par. 175.

<sup>45</sup> Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

79 del nuovo Regolamento recante l'*EU Single Rulebook AML/CFT* in relazione, rispettivamente, agli obblighi di “adeguata verifica”, alle “misure rafforzate di adeguata verifica”, alle “misure di mitigazione dei rischi in relazione a operazioni con un indirizzo auto-ospitato”, al divieto di detenere conti/strumenti anonimi per i c.d. “crypto-asset service providers” (CASPs) quali difiniti all’art. 3, par. 1, n. 15), del MICAR.

Parallelamente a tale pacchetto legislativo AML/CFT, la Commissione europea ha proposto altresì di modificare la direttiva 2019/1153<sup>46</sup> al fine di estendere alle autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati designate come autorità competenti ai sensi dell’art. 3, par. 1, della stessa direttiva (UE) 2019/1153, l’accesso al sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB) sviluppato e gestito dalla stessa Commissione europea ai sensi dell’art. 16 dalla nuova “*VI Direttiva AML*”.

## *2. L’estensione dell’ambito di applicazione delle nuove disposizioni e controlli AML/CFT anche al settore del “calcio professionistico”*

Orbene, quanto al portato normativo della proposta di nuovo Regolamento sull'*EU Single Rulebook AML/CFT*, l’aspetto che si vuole qui analizzare attiene alle implicazioni del fatto che, a seguito del compromesso raggiunto in esito ai “negoziati interistituzionali” svoltisi nel corso del relativo procedimento legislativo di approvazione<sup>47</sup>, è stato deciso, tra l’altro, di ampliare significativamente il novero dei “soggetti obbligati” ai sensi del medesimo *EU Single Rulebook* rispetto sia al *framework* normativo AML/CFT attualmente vigente, sia alla relativa proposta legislativa formulata della Commissione europea,

---

<sup>46</sup> Cfr. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico, Bruxelles, 20.7.2021 COM(2021) 429 final 2021/0244 (COD).

<sup>47</sup> Cfr. EUROPEAN PARLIAMENT, *Provisional agreement resulting from Interinstitutional negotiations, Proposal for a regulation of the European Parliament and Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing*, COM(2021)0420 – C9 0339/2021 – 2021/0239(COD)), 13.2.2024.

ricomprensivoli segnatamente anche i principali operatori del settore del “calcio professionistico”.

In particolare l'accordo raggiunto nel suddetto negoziato, nel prevedere un approccio generalmente più rigoroso riguardo a diversi profili della materia, ha riconosciuto che il settore del calcio professionistico “*presenta un rischio elevato*”, da cui la necessità di estendere “*l'elenco dei soggetti obbligati alle società e agli agenti nel settore del calcio professionistico*”. Allo stesso tempo però, considerata l'elevata eterogeneità delle caratteristiche del settore medesimo e dei relativi rischi, è stato ritenuto opportuno lasciare (agli Stati membri) la facoltà di esonerare, in tutto o in parte, taluni di questi soggetti dagli obblighi di cui all'*EU Single Rulebook AML/CFT* laddove presentino un “basso livello di rischio”, nonché stabilire specificamente a favore di tali nuovi soggetti obbligati un periodo transitorio più lungo (di due anni) per l'applicazione del nuovo *framework* normativo<sup>48</sup>.

In particolare, ai sensi dell'art. 90 del Regolamento sull'*EU Single Rulebook AML/CFT* è stato infine stabilito che sebbene detto regolamento si applica in generale a decorrere dal 10 luglio 2027, tuttavia per i nuovi “soggetti obbligati” di cui all'art. 3, punto 3), *lettere n) e o)* del regolamento stesso (ossia per gli “*agenti calcistici*” e per le “*società calcistiche professionistiche*” relativamente a determinate operazioni) il medesimo *EU Single Rulebook AML/CFT* si applica invece a decorrere dal 10 luglio 2029.

Una scelta questa che a una più attenta osservazione non deve giungere invere del tutto inaspettata, considerato che in effetti il settore del “calcio professionistico” ha registrato dagli inizi degli anni '90 una crescita economica esponenziale che lo ha portato a diventare un “*big money game*”<sup>49</sup>, ciò principalmente in conseguenza dell'ingente incremento dei flussi finanziari connessi ai diritti televisivi, ai contratti pubblicitari e alle sponsorizzazioni, nonché della liberalizzazione e internazionalizzazione, con un'intensità in precedenza mai sperimentata, del “mercato” dei giocatori professionisti, con

---

<sup>48</sup> CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Antiriciclaggio: accordo tra Consiglio e Parlamento su norme più rigorose*, Comunicato stampa, 18 gennaio 2024 come modificato il 14 febbraio 2024 alla luce dei testi finali dell'accordo provvisorio.

<sup>49</sup> J. STRUCKMANN, M. MICHAELIS, A. GLOS, M. SCHÖNEWOLF, *The EU keeps the ball rolling in its battle against money laundering – next on the agenda: professional football*, *Freshfields Bruckhaus Deringer LLP*, 5 maggio 2023.

conseguenti maggiori trasferimenti transfrontalieri di risorse finanziarie a livello globale. Ad esempio, mentre fino agli anni '90 la mobilità dei giocatori professionisti avveniva per lo più a livello nazionale, negli ultimi decenni invece si è registrata in Europa una prominente mobilità internazionale dei calciatori professionisti, con un'intensità non riscontrabile in altre professioni o nel mercato europeo del lavoro complessivamente inteso<sup>50</sup>. In particolare, già secondo dati del 2008 “[m]ore than one-third of clubs’ squads are made up of expatriate players (3,923 players out of 11,015 in total). There are few other professions apart from football where international mobility is of such great importance. European teams have, on average, 8.6 migrant footballers. Globally, 158 clubs out of 456 (35%) are made up of at least eleven expatriates”<sup>51</sup>.

Una delle cause principali di tale evoluzione è certamente da individuare nella deregolamentazione conseguente al *leading case* di cui alla sentenza “*Bosman*” resa dalla Corte di giustizia nel dicembre 1995<sup>52</sup>, in cui la Corte essenzialmente statò la contrarietà al diritto dell’Unione, in particolare ai principi di cui all’art. 48 del Trattato CEE sulla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, delle allora vigenti regole delle associazioni sportive (i) sui trasferimenti dei calciatori professionisti cittadini di uno Stato membro e (ii) sulla limitazione del numero di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri che le società calcistiche potevano schierare<sup>53</sup>.

---

<sup>50</sup> In particolare, grazie a “*fundamental changes in the regulatory regime and other factors, international mobility in Europe’s soccer labor market has increased markedly in the past two decades. Today, the size of the expatriate labor force in European soccer (at more than one-third of the total) far exceeds that in the wider European labor market, where foreigners comprise only 7 percent of the labor force (Besson, Poli, and Ravenel, 2008; European Commission, 2012). This internationalization is a key factor in Europe’s soccer success*”, S. SZYMANSKI, *On the Ball*, in *Finance & Development* (International Monetary Fund), March 2014, 26.

<sup>51</sup> R. BESSON, R. POLI, L. RAVENEL, *Demographic study of footballers in Europe, The Professional Football Players Observatory (PFPO)*, 2008, 35.

<sup>52</sup> Cfr. Sentenza della Corte del 15 dicembre 1995, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL e altri contro Jean-Marc Bosman e altri*, Causa C-415/93, in *Raccolta*, 1995, I-04921.

<sup>53</sup> Al riguardo *ex multis* cfr. M. DI FILIPPO, *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1995, 232 ss.; M. ORLANDI, *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di “stranieri comunitari” in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza*

Più in generale, per cogliere la dimensione del settore del calcio professionistico è utile aver presente che secondo la *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) ad oggi si contano (secondo i dati relativi al calcio maschile) circa 128.694 giocatori professionisti e 4.000 club professionistici a livello mondiale, di cui quelli in ambito UEFA ammontano a circa 68.367 giocatori professionisti e 1.549 club professionistici aventi variegate forme giuridiche<sup>54</sup> (per quanto riguarda l'Italia cfr. Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)<sup>55</sup>, inoltre a riprova della dimensione globale del settore basti considerare che la stessa FIFA ha più membri nazionali delle Nazioni Unite, anche se invero ciò è dovuto anche alla non univoca corrispondenza tra c.d. “political sovereignty” e “football sovereignty”<sup>56</sup>. Dal punto di vista delle risorse finanziarie movimentate risulta che nel “2021/22, the ‘big five’ European leagues generated

---

*Bosman*, in *Giust. civ.*, 1996, 619 ss.; T. DEJONGHE, W. VAN OPSTAL, *Competitive balance between National Leagues in European Football after the Bosman case*, in *Riv. Dir. Econ. Sport*, 2010, 41 ss.; S. BASTIANON, *Da Bosman a Bernard: note sulla libera circolazione dei calciatori nell'Unione europea*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2010, 707 ss.; L. ANGELINI, *La libertà di circolazione dei calciatori professionisti dopo la sentenza Bosman e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in *Lav. Dir.*, 1997, 625 ss.; I. TELCHINI, *Il caso Bosman: diritto comunitario e attività calcistica*, in *Il diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1996, 323 ss.; E. ADOBATI, *Il Trattato di Roma si applica anche alle attività sportive. L'incidenza della sentenza Bosman sulla disciplina delle attività calcistiche*, in *Il dir. comm. internaz.*, 1996, 655 ss.; A. CIARROCCI, *I diritti del calciatore professionista: uno sguardo oltre la sentenza Bosman*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2002, 371 ss.; S. BASTIANON, *La sentenza Bosman vent'anni dopo. Aspetti giuridico-economici della sentenza che ha cambiato il calcio professionistico europeo*, Torino, 2015.

<sup>54</sup> FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), *Professional Football report (Man's Football)*, 2023, 7 s.

<sup>55</sup> Sul punto cfr. L. RIPA, *I nuovi rapporti nel fenomeno sportivo alla luce del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36*, in *Rassegna dir. econ. sport.*, 2021, 90 ss.

<sup>56</sup> Al riguardo si consideri che “[s]ports sovereignty is conferred on territories that have, and are recognised as having, the ultimate authority to govern sport in their territory. Some territories can have sports sovereignty despite lacking political sovereignty. For example, Scotland, Wales, Northern Ireland and England each have sports sovereignty, whereas it is the United Kingdom that claims full political sovereignty. In football, recognition of football sovereignty is demonstrated by FIFA membership”, R. GANO HARITI, *Sovereignty and non-state territories in international football*, in [www.centreonconstitutionalchange.ac.uk](http://www.centreonconstitutionalchange.ac.uk), 20 September 2021.

*record aggregate revenues of €17.2 billion, outperforming the pre-pandemic benchmark of €17 billion set in 2018/19, driven by €815m growth in commercial revenues across that period*<sup>57</sup>.

Quanto invece alla provenienza delle risorse finanziarie investite nei “club” di calcio europei queste risulterebbero essere principalmente veicolate “*through a consortium, private equity, venture capital, Sovereign wealth funds, or an individual with a personal interest in owning a club* [...] *private capital funds 35% of football clubs in Europe’s top leagues*”<sup>58</sup>. In particolare, tali capitali privati sarebbero stati indirizzati “*to football team ownership in pursuit of uncorrelated returns, diversification, buy-and-build strategies, and prestige*”, allo stesso tempo però “[*t]he Big Five leagues operate under different dynamics, which impact the level of private capital flows into club ownership. The “50+1” rule in the German Bundesliga has been a major barrier to PE investment, while PE capital is involved in the ownership of half of the French Ligue 1 clubs. The different components of the leagues impact financial success, valuations, and competition within the league*”<sup>59</sup>.

In tale contesto, è emerso che le organizzazioni criminali internazionali si sarebbero rivelate sempre più inclini ad utilizzare il settore dello sport per attività di corruzione e di riciclaggio e che il calcio in particolare rimane lo sport più oggetto di attenzione e manipolazione da parte di tali organizzazioni a motivo della “*worldwide popularity, financial dimension and large turn-over betting market attached to it. To date, the majority of the investigations supported by Europol relate to football*”<sup>60</sup>. Un ulteriore elemento che rende il settore del calcio professionistico particolarmente attraente, e quindi vulnerabile al rischio di ML/FT, è anche il fatto che le relative

---

<sup>57</sup> DELOITTE, *A balancing act. Annual Review of Football Finance 2023*, Deloitte’s Sports Business Group, June 2023, 6.

<sup>58</sup> L. NICHOLLS, *European Parliament tackles professional football: 6th anti-money laundering directive to apply to professional football clubs, associations, and agents*, <https://soccerex.com>, March 14, 2024; 4.

<sup>59</sup> N. MOURA, *Private Capital in European Football, Analysing club ownership structures in the “Big Five”*

*European leagues*, PitchBook Analyst Note, PitchBook Data, Inc., 3 August 2023, 1.

<sup>60</sup> EUROPOL, *The involvement of organised crime groups in sports corruption, Situation report*, 6 December 2021, 18.

dinamiche sono fortemente influenzate dal fatto che la valutazione dei suoi principali “asset quali ad esempio le performance dei giocatori dipende [... spesso ...] da variabili difficilmente misurabili e che non consentono dunque una pianificazione finanziaria basata su criteri certi”<sup>61</sup>. Uno studio condotto sui dati di 36 squadre di “Serie A” dal 2005 al 2017 avrebbe, ad esempio, rilevato che le operazioni di vendita dei giocatori sarebbe principalmente ispirata da logiche di *business* e contabili<sup>62</sup>, piuttosto che tecnico sportive, e che le plusvalenze<sup>63</sup> così generate sarebbero positivamente correlate con i risultati finanziari delle società e in particolare con l’indebitamento netto accumulato<sup>64</sup>.

A livello internazionale, invero già nel 2009 la *Financial Action Task Force* (FATF – GAFI), ovvero sia “l’organismo di riferimento nel sistema antiriciclaggio internazionale”<sup>65</sup>, segnalò la specifica rilevanza assunta anche del settore del “calcio” al fine della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in ragione della crescente importanza economica dello sport, e soprattutto del calcio, negli ultimi due decenni<sup>66</sup>, dello “*scope of monetary transactions and the increase in the*

---

<sup>61</sup> P. FRATANGELO, J. FRATANGELO, *La palla avvelenata: il riciclaggio di denaro sporco nel calcio*, in *Riv. Trim. Dir. Econ. Sport*, 2009, 60.

<sup>62</sup> In materia cfr. A. CONTRINO, *Rilevazioni nel bilancio d’esercizio e ricadute sul reddito imponibile delle società sportive dei trasferimenti (onerosi, gratuiti e a parametro zero) di calciatori professionisti*, in *Rivista di diritto sportivo*, 278 ss.

<sup>63</sup> Sulle questioni relative alla pratica delle c.d. “plusvalenza incrociate” cfr. F. IOANNONI FIORE, *Le plusvalenze incrociate tra ‘giusto prezzo’ ed esigenze di certezza delle transazioni*[Nota a sentenza: Corte Federale d’Appello FIGC, sez. un., 27 maggio 2022, n. 89], in *Rivista di diritto sportivo*, 2022, 245 ss.

<sup>64</sup> Cfr. A. RUSSO, M. DI DOMIZIO, L. NERI, G. ROSSI, *Sport o business? Il calcio-mercato si rivela*, in *Rivista Dir. Econ. Sport*, 2019, 121 ss.

<sup>65</sup> P. COSTANZO, *Il contrasto del riciclaggio nel contesto internazionale*, op. cit., 2023, 12.

<sup>66</sup> In particolare al riguardo è stato evidenziato che “[w]hat is new today is the surge of commercialisation of sport, the unprecedented internationalisation of the sports labour market, the considerable sums of money flowing in from broadcasters and sponsors, and massive cross-border investments by sponsors, including the sporting industry itself and sometimes “super rich” private investors. It is difficult to ascertain the overall economic value of sports. According to some recent estimates in Europe, the sporting industry accounts for from 0,5 to 3,7 of overall EU-GDP, depending on the definition of sporting industry. Big matches in large stadiums are undoubtedly important to local economies”, FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF-GAFI), *Money Laundering through the Football Sector*, FATF Report, Paris, July 2009, 7.



*number of individuals involved*” nell’industria dello sport, nonché del fatto che il rafforzamento dei presidi AML/CFT in altri settori induceva i criminali alla ricerca di nuovi canali di ML/FT<sup>67</sup>. In particolare, il FATF nel rilevare che il settore del calcio risultava essere utilizzato come veicolo per il compimento di attività criminali di vario genere (tra cui “*trafficking in human beings, corruption, drugs trafficking (doping) and tax offences*”), evidenziò anche che il fenomeno del ML attraverso il settore del calcio era in realtà ben più profondo e complesso di quanto non si pensasse: le determinanti dei rischi di ML sono state individuate *in primis* nelle operazioni e flussi finanziari connessi alla proprietà e ai trasferimenti dei *club* e dei giocatori, alle scommesse, ai diritti d’immagine, alle sponsorizzazioni e agli accordi pubblicitari<sup>68</sup>. Quanto alle tecniche a tal fine impiegate, le principali risultavano, ad esempio, “*the use of cash, cross border transfers, tax havens, front companies, non-financial professionals and PEPs. In many cases, connections with other well-known ML typologies were identified such as trade-based ML, the use of non-financial professionals and NPOs for ML purposes, ML through the security sector, the real estate sector and the gaming sector*”<sup>69</sup>.

Inoltre, fin dal proprio “*Libro bianco sullo sport*” del 2007 anche la Commissione ebbe invero a rilevare che il settore dello sport in generale si trovava “ad affrontare le nuove minacce e sfide emerse nella società europea, come la pressione commerciale, lo sfruttamento dei giovani giocatori, il doping, il razzismo, la violenza, la corruzione e il riciclaggio del denaro” e specificamente che la “corruzione, il riciclaggio di denaro e le altre forme di crimine finanziario toccano lo sport a livello locale, nazionale e internazionale. Visto l’alto grado d’internazionalizzazione del settore, la corruzione nello sport assume spesso aspetti transfrontalieri: i problemi di corruzione con una dimensione europea devono essere affrontati a livello europeo, e i

---

<sup>67</sup> Cfr. FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF-GAFI), *Money Laundering through the Football Sector*, FATF Report, Paris, July 2009, 4 s.

<sup>68</sup> Cfr. FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF-GAFI), *Money Laundering through the Football Sector*, FATF Report, Paris, July 2009, 17 ss.

<sup>69</sup> Cfr. FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF- GAFI), *Money Laundering through the Football Sector*, FATF Report, Paris, July 2009, 4.

meccanismi antiriciclaggio devono applicarsi efficacemente anche al mondo sportivo”<sup>70</sup>.

Anche in ragione di ciò, la stessa stessa Commissione europea già nella propria seconda valutazione sovranazionale dei rischi ML/FT del 2019 (come confermata nella successiva valutazione del 2022)<sup>71</sup> indicò in particolare il settore del “calcio professionistico” come un settore esposto ad un significativo rischio ML (i.e. livello 3) e a un moderatamente significativo rischio FT (i.e. livello 2), segnalando specificamente al riguardo che il calcio professionistico “pur rimanendo uno sport popolare, è anche un’industria globale con un impatto economico significativo. La complessa organizzazione del calcio professionistico e la mancanza di trasparenza hanno creato un terreno fertile per l’utilizzo di risorse illegali. In questo sport vengono investite somme di denaro discutibili, senza alcun rendimento o guadagno finanziario apparente o spiegabile”<sup>72</sup>.

Considerata la mancata esplicita inclusione del settore del “calcio professionistico” nel *framework* normativo UE in materia AML/CFT, all’epoca la Commissione raccomandò quindi che gli Stati Membri provvedessero a considerare attentamente quali attori del settore del calcio professionistico “dovrebbero essere soggetti all’obbligo di segnalare le operazioni sospette e quali requisiti dovrebbero applicarsi al controllo e alla registrazione dell’origine dei titolari dei conti e dei beneficiari del denaro”<sup>73</sup>. Per quanto riguarda specificamente il rischio di riciclaggio, nell’occasione i principali elementi di criticità furono

---

<sup>70</sup> Commissione europea, “Libro bianco libro bianco sullo sport”, Bruxelles, 11.7.2007 COM(2007) 391 definitivo, 2 e 17.

<sup>71</sup> *Commission staff working document accompanying the document Report from the Commission to the European parliament and the Council on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities* (COM(2022) 554 final), Brussels, 27.10.2022 SWD(2022) 344 final, 252 - 254.

<sup>72</sup> Cfr. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere, Bruxelles, 24.7.2019, COM(2019) 370 final, 6.

<sup>73</sup> Cfr. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere, Bruxelles, 24.7.2019, COM(2019) 370 final, 22.

individuati, ad esempio, nella mancanza di trasparenza nei trasferimenti di giocatori e circa l'effettiva proprietà e/o gestione dei "club"<sup>74</sup>, nonché nel coinvolgimento di vari professionisti esterni al settore finanziario al fine della creazione di schemi e strutture (es. mediante accordi pubblicitari e di sponsorizzazione) per la movimentazione di fondi illeciti, frequentemente verso paesi terzi<sup>75</sup>.

Anche nella successiva valutazione resa in materia nel 2022, è stata reiterata la suddetta raccomandazione specifica per gli Stati Membri, nonché confermata la posizione che il "calcio, di gran lunga lo sport più popolare del mondo, si presta bene" ad essere utilizzato "per riciclare denaro e ricavare entrate illecite", rendendo questo settore "vulnerabile al riciclaggio e, in misura minore, al finanziamento del terrorismo", da cui la necessità di una maggiore "trasparenza a tutti i livelli, dai trasferimenti dei giocatori ai titolari dei club, [...] per ridurre il livello di rischio nel settore"<sup>76</sup>.

Alla luce di tale evoluzione, è possibile quindi meglio comprendere il *background* e la *ratio* sottante alla suddetta decisione – assunta come detto in sede di "negoziati interistituzionali" UE per l'approvazione del nuovo Regolamento *EU Single Rulebook AML/CFT* – d'includere nell'ambito di applicazione degli obblighi e controlli UE in materia AML/CFT (come poi ridefiniti dal Regolamento stesso) anche il settore del "calcio professionistico", specificamente mediante l'espressa

---

<sup>74</sup> Per quanto le questioni relative ai fenomeni del c.d. "third party ownership" dei giocatori e del "multi-club ownership" sviluppatasi negli ultimi decenni di pari passo con la crescente globalizzazione e commercializzazione del settore del calcio cfr. L. PASTORE, *Third party ownership and multi-club ownership: Where football is heading for*, in *Riv. Dir. Econ. Sport*, 2018, 23 ss.; F. R. FIMMANÒ, *Il fenomeno delle 'Multi-Club Ownerships' (MCO). Le 'pluriproprietà' delle società di calcio*, in *Riv. dir. sportivo*, 2022, 120 ss.

<sup>75</sup> Cfr. *Commission staff working document accompanying the document Report from the Commission to the European parliament and the Council on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities* (COM(2019) 370 final), Brussels, 24.7.2019 SWD(2019) 650 final, 235.

<sup>76</sup> Commissione europea, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere* {SWD(2022) 344 final}, Bruxelles, 27.10.2022 COM(2022) 554 final, 14. Al riguardo, cfr. E. MONTANARI, *Rischio di riciclaggio: la valutazione sovranazionale della Commissione UE*, in *www.dirittobancario.it*, 24 Gennaio 2023.

qualificazione come “*soggetti obbligati*” anche dei “*club*” calcistici professionistici, *rectius* “*società calcistiche professionistiche*”, nonché degli “*agenti calcistici*”, come definiti ai sensi dell’art. 2, nn. 52) e 53) del Regolamento *EU Single Rulebook AML/CFT*.

Tale scelta risulta infatti coerente con l’evidenza secondo cui anche nel mondo dello sport i gruppi criminali organizzati tendono ad implimentare degli schemi di riciclaggio basati sull’abusivo utilizzo di strutture imprenditoriali legali, in questo settore tipicamente individuate in “*players’ agent companies, organisers of sporting events, gambling-related companies, or even football clubs which are partially or fully owned (or controlled) by top individuals involved in sports corruption*”<sup>77</sup>.

In particolare, tra i motivi alla base dell’inclusione anche del settore del “*calcio professionistico*” nell’ambito del *framework* legale UE di cui al Regolamento *EU Single Rulebook AML/CFT* risulta essere stato espressamente considerato il fatto che le società calcistiche professionistiche e gli agenti calcistici risultano essere esposti a significativi rischi di riciclaggio, nonché agli associati “reati presupposti”, principalmente a motivo della popolarità mondiale raggiunta dallo sport calcio, del considerabile ammontare di risorse finanziarie movimentate a diversi fini a livello transfrontaliero e della riscontrata presenza di assetti proprietari opachi<sup>78</sup>. Le principali aree di rischio ed elementi di vulnerabilità del settore del calcio professionistico rispetto a fenomeni di ML/FT sono state quindi individuate nelle transazioni finanziarie con gli investitori, gli *sponsors*, compresi gli inserzionisti o *advertisers*, nonché in quelle relative ai trasferimenti dei giocatori<sup>79</sup>. L’approccio regolatorio infine codificato

---

<sup>77</sup> EUROPOL, *The involvement of organised crime groups in sports corruption, Situation report*, 6.12.2021, 20.

<sup>78</sup> Cfr. considerando n. 24 del Regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024 sull’*EU Single Rulebook AML/CFT*.

<sup>79</sup> Tale approccio è coerente con gli esiti di un’analisi secondo cui, appunto, considerate le caratteristiche del settore del calcio risulterebbe “*an increased risk of money laundering in a condition where potential money launderers achieve status of investors, football agents or owners of football clubs and players. Taking some of these roles allows money launderers to enter into transactions related to the acquisition of ownership over football clubs or player transfers. Such types of transactions are particularly exposed to abuse for the purposes of the money laundering process due to their unique features*”, S. CINDORI, ANA MANOLA,

al riguardo nell'*EU Single Rulebook AML/CFT* è stato ad ogni buon conto proporzionalmente calibrato, considerando che, a ragione della loro maggiore complessità gestionale e apertura tranfrontaliera e del maggior importo di risorse finanziarie movimentate, “le società calcistiche professionistiche che competono nelle massime divisioni dei rispettivi campionati nazionali di calcio sono maggiormente esposte a rischi più elevati di riciclaggio e di reati presupposto associati rispetto alle società calcistiche che gareggiano in divisioni inferiori”<sup>80</sup>.

### 3. La “codificazione” della qualificazione dei “football agents” e “professional football clubs” quali nuovi “soggetti obbligati” ai sensi dell’emanando *EU Single Rulebook AML/CFT*

In particolare, in punto di diritto sostanziale, rispetto alla proposta dalla Commissione europea, il testo infine pubblicato del Regolamento *EU Single Rulebook AML/CFT*<sup>81</sup> dispone innanzitutto che nell’elenco dei “soggetti obbligati” di cui all’art. 3, par. 3, del *Regolamento* medesimo siano testualmente incluse le seguenti ulteriori due categorie di persone fisiche e/o giuridiche quando agiscono nell’esercizio delle loro attività professionali: i “*football agents*” o “agenti calcistici” (cfr. art. 3, par. 3, *lett. n*), del *Regolamento*); i “*professional football clubs*” o “società calcistiche professionistiche”, quest’ultime tuttavia non via in generale, bensì “solo” in relazione ad un tassativo elenco di operazioni pure ivi elencate (cfr. art. 3, par. 3, *lett. o* del *Regolamento*).

Per quanto riguarda la questione della più precisa qualificazione giuridica di tali nuovi “soggetti obbligati”, vale rilevare innanzitutto che le relative definizioni a livello di diritto unionale appaiono volutamente molto ampie, così da essere sufficientemente elastiche per potersi adattare e ricomprendere le varie possibili pertinenti fattispecie riscontrabili nei diversi Stati Membri. Risulta infatti che per “agenti calcistici” debba intendersi – in tale contesto e a tali fini – qualunque

---

*Particularities of anti-money laundering methods in football, Journal of Money Laundering Control*, 2020, 885-897. Nello stesso senso cfr. P. FRATANGELO, J. FRATANGELO, *La palla avvelenata: il riciclaggio di denaro sporco nel calcio*, in *Riv. Trim. Dir. Econ. Sport*, 2009, 60.

<sup>80</sup> Cfr. considerando n. 25 del Regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024 sull’*EU Single Rulebook AML/CFT*.

<sup>81</sup> Cfr. GUUE L, 2024/1624, 19.6.2024.

persona (fisica o giuridica) che dietro compenso (i.e. a titolo oneroso) *i*) fornisce servizi di intermediazione e rappresenta calciatori o società calcistiche professionistiche nelle trattative per la conclusione di un contratto per un calciatore, oppure *ii*) rappresenta società calcistiche professionistiche nelle trattative per la conclusione di un accordo di trasferimento di un calciatore (cfr. art. 2, n. 53) del Regolamento *EU Single Rulebook AML/CFT*)<sup>82</sup>.

**La nozione in quest’ambito rilevante di “società calcistiche professionistiche” fa invece riferimento alle sole persone giuridiche che sono esse stesse**, che possiedono o che gestiscono una “società calcistica” a cui sia stata concessa una “licenza”, che partecipi al o ai campionati nazionali di calcio in uno Stato membro e i cui giocatori e il cui personale siano assunti contrattualmente e remunerati in cambio dei loro servizi (cfr. art. 2, n. 52) del Regolamento *EU Single Rulebook AML/CFT*)<sup>83</sup>.

Ad ogni buon conto, come accennato, le “società calcistiche professionistiche” **non sono tuttavia ricomprese in via generale, e soprattutto in quanto tali, nel (nuovo) novero dei “soggetti obbligati” di cui al** Regolamento *EU Single Rulebook AML/CFT*. Infatti quest’ultimo stabilisce – con tecnica normativa invero per certi profili discutibile – che i *club* in questione si qualificerebbero come “soggetti obbligati” ai fini AML/CFT solo in chiave funzionale, ossia solamente in relazione alle seguenti operazioni: *i*) operazioni con investitori; *ii*) operazioni con sponsor; *iii*) operazioni con “agenti calcistici” o altri intermediari; *iv*) operazioni finalizzate al trasferimento di un calciatore

---

<sup>82</sup> Per quanto riguarda invece la disciplina italiana degli agenti sportivi cfr. M. F. SERRA, *Considerazioni sulla figura dell’agente sportivo: dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 373 alla legge 8 agosto 2019, n. 86*, in *Riv. Dir. Econ. Sport*, 2019, 83 ss.; M. LAI, *Il regolamento FIGC (2019) sugli agenti sportivi nel calcio professionistico: inquadramento e analisi*, in *Riv. Dir. Econ. Sport*, 2019, 57 ss.; M. PIROLI, *L’agente sportivo alla luce dell’attuale normativa nazionale e internazionale*, in *Dir. Sport*, n. 1/2023, 74 ss.; P. SANDULLI, *Il punto sulla legge 86 del 2019*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2022, 1 ss.; F. R. FIMMANÒ, *L’agente sportivo: un irrocervo tra professione, mediazione ed impresa alla prova del nuovo regolamento FIFA*, in *Riv. dir. sportivo*, 2023, 131 ss.

<sup>83</sup> Sull’ specifica qualificazione della fattispecie nell’ordinamento Italiano si rinvia a F. R. FIMMANÒ, *Le società di calcio professionistico tra diritto speciale e diritto comune all’esito delle recenti riforma*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2022, 68 ss.

(cfr. art. 3, par. 3, *lett. o*) del Regolamento *EU Single Rulebook AML/CFT*).

Benché se ne ricavi così l'intento di adottare un approccio regolamentare per certi versi “leggero” e il più possibile proporzionale, limitando quindi l'applicazione alle “società calcistiche professionistiche” dei presidi AML/CFT solo in relazione a talune operazioni considerate a maggior rischio<sup>84</sup> (ciò vieppiù nel momento in cui tali soggetti sono appunto sottoposti per la prima volta agli adempimenti e controlli AML/CFT di cui al diritto unionale), tuttavia la tecnica normativa a tal fine utilizzata risulta invero non del tutto solida e precisa, perché a ben vedere finisce per sovrapporre la definizione delle fattispecie soggettive con la perimetrazione della disciplina alle stesse applicabile. Per maggior chiarezza normativa, sarebbe stato infatti forse meglio stabilire con separate disposizioni la nozione giuridicamente rilevante di “società calcistiche professionistiche”, *da un lato, e i casi* di applicazione alle stesse delle norme dell'*EU Single Rulebook AML/CFT*, dall'altro.

Ciò posto, la più immediata conseguenza di tale scelta di *policy* è che, una volta decorso il più lungo periodo transitorio appositamente stabilito (*i.e.* a decorrere dal 10 luglio 2029, invece che dal 10 luglio 2027)<sup>85</sup>, anche tali nuovi “soggetti obbligati” appartenenti al settore del “calcio professionistico”, tra cui *in primis* proprio le società di calcio professionistiche, dovranno dunque implementare innanzitutto adeguati assetti organizzativi e di *governance*<sup>86</sup>, *policies*, procedure e sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (cfr. artt. 9 ss. del *Rulebook*), idonei ad assicurare così la dovuta *compliance* ai fondamentali presidi AML/CFT tra cui primariamente quello della c.d. “adeguata verifica” delle controparti, *rectius* “della clientela”, che in questo caso ben possono essere costituite anche da determinate

---

<sup>84</sup> In senso conforme, cfr. A. DI CORRADO, *Il riciclaggio (non) è un lusso. Nuovi adempimenti e sfide dell'AML package, Risk & Compliance Platform Europe*, 10 aprile 2024.

<sup>85</sup> Cfr. Art. 90 del Regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024 sull'*EU Single Rulebook AML/CFT*.

<sup>86</sup> Per quanto riguarda in generale la materia della *governance* delle società di calcio cfr. V. SANGUIGNI, *La corporate governance delle società di calcio professionistiche*, Franco Angeli, 2022; M. LACCHINI, R. TREQUATRINI, *La governance delle società di calcio professionistiche*, Napoli, 2011.

categorie di tifosi (es. gli “abbonati”), dagli *sponsor*<sup>87</sup> e anche dagli altri *club* relativamente ai trasferimenti di giocatori<sup>88</sup> (cfr. artt. 19 ss. del *Rulebook*). Ulteriori principali presidi AML/CFT di cui dovrà essere assicurata la *compliance* includono quelli relativi agli obblighi di monitoraggio o controllo costante dei “rapporti d'affari” (cfr. artt. 26 ss. del *Rulebook*), d'identificazione e trasparenza circa i c.d. “titolari effettivi” (cfr. artt. 51 ss. del *Rulebook*)<sup>89</sup>, nonché di “Segnalazione delle Operazioni Sospette” (SOS)<sup>90</sup>, ovvero di “segnalazione di sospetti”, alle competenti Unità d'Informazione Finanziaria (UIFs) (cfr. artt. 69 ss. del *Rulebook*)<sup>91</sup>.

---

<sup>87</sup> In generale sulla qualificazione dei rapporti di sponsorizzazione cfr. N. M. BEDETTI, *I contratti di sponsorizzazione in ambito sportivo*, in *R. Dir. Econ. Sport*, 2016, 73 ss.; M. C. GIULIODORI, *Riflessioni sul contratto di sponsorizzazione in ambito sportivo: leva strategica nella comunicazione di impresa ed indispensabile strumento di finanziamento*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2019, 267 ss.; S. SANTAMARIA, *La sponsorizzazione in ambito sportivo: tipologie, caratteristiche e nuove frontiere*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2016, 132 ss.

<sup>88</sup> Al riguardo cfr. M. SFERRAZZA, F. MITE, *Sulla natura giuridica del contratto di trasferimento del calciatore professionista*, in *Riv. Dir. Econ. Sport*, 2017, 133 ss.

<sup>89</sup> Sul punto *ex multis* cfr. V. DONATIVI, *Il 'titolare effettivo' di società di capitali nella disciplina antiriciclaggio*, in *Giur. Comm.*, n. 1/2023, p. 5.

<sup>90</sup> In generale al riguardo cfr. G. GRECO, *La segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*, in AA.VV., *L'impatto della normativa antiriciclaggio sulle società di private equity*, a cura di T. Atrigna, C. Giuliani e G.L. Greco, Milano, p. 27; M. SEPE, *Abusiva attività finanziaria e obbligo di segnalazione di operazioni sospette*, in *Mondo bancario*, n. 3/2002, p. 76; A. BARBAZZA, *La segnalazione di operazioni sospette nel panorama giurisprudenziale: il difficile punto di equilibrio fra la visione oggettiva della Corte di Cassazione e quella maggiormente personalistica dei Giudici di merito*, in *Banca borsa tit. cred.*, n. 2/2017, p. 231; A.M. DELL'OSSO, *Segnalazione di operazioni sospette tra ineffettività della disciplina e spunti di riforma*, in *Riv. trim. dir. econ.*, n. 3/2012, p. 755; J. TONDELLI, *Considerazioni su obbligo di segnalazione di operazioni sospette e reato di riciclaggio*, in *Banca borsa tit. cred.*, n. 4/2004, p. 489; M. VALIGNANI, *La segnalazione di operazioni sospette*, in *Dir. banc. fin.*, n. 3/1992, p. 329.

<sup>91</sup> In tal senso cfr. L. NICHOLLS, *European Parliament tackles professional football: 6th anti-money laundering directive to apply to professional football clubs, associations, and agents* (<https://soccerex.com>), March 14, 2024; S. ODED, C. DARGHAM, A. CAPPEL, J. GILLE, *European Council and Parliament reach agreement: New rules on anti-money laundering are one step closer*, Norton Rose Fulbright, February 2024. In particolare, come osservato “[i]n the implementation phase, EU football clubs, sports agents and football associations will be required to conduct an AML risk assessment, draft AML compliance frameworks and establish an AML



Tutto questo salvi tuttavia i casi di possibile esenzione, totale o parziale, da doversi però nel caso stabilire a livello nazionale da parte dei singoli Stati Membri, a favore di quei soli club che siano esposti ad “comprovato basso livello di rischio” di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo e che, laddove partecipino “alla massima divisione del campionato nazionale di calcio” rimangano altresì al di sotto di una determinata soglia di rilevanza dimensionale parametrata al relativo fatturato annuo complessivo<sup>92</sup>.

La codificazione nel diritto dell’Unione di tali nuovi adempimenti AML/CFT da applicare anche nel settore del calcio professionistico, va altresì ad aggiungersi alle misure di *self-regulation* in ogni caso pure esistenti in materia<sup>93</sup>. Tra queste rilevano, ad esempio, quelle adottate dalla UEFA contro il fenomeno del *match-fixing* (cfr. art. 12 dell’*UEFA Disciplinary Regulations* del 2022 e art. 50.3 dello statuto della UEFA)<sup>94</sup> e delle pratiche di riciclaggio allo stesso associate, nonché quelle implementate dalla FIFA attraverso l’istituzione della *FIFA Clearing House SAS* (FCH) per l’intermediazione di taluni pagamenti effettuati in relazione ai trasferimenti di giocatori (tipicamente quelli relativi ai c.d. “*training rewards*” di cui agli artt. 20 e 21 e agli Allegati 4 e 5 delle “*FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*”), tra le cui funzioni vi è infatti anche quella di verificare che tutte le parti coinvolte in pagamenti di denaro a favore, o da parte, della

---

*compliance function. The internal risk management measures will also need to be reviewed and updated regularly. A greater challenge may prove to be the customer due diligence measures envisaged by the AMLR, which may need to be applied to all sources of funding for professional football clubs, which can typically be broken down into: TV and advertising revenue, merchandising and matchday-sales, and investments from majority and minority owners”, J. STRUCKMANN, M. MICHAELIS, A. GLOS, M. SCHÖNEWOLF, op. cit.*

<sup>92</sup> Cfr. considerando nn. 24 e 25 del Regolamento (UE) 2024/1624 del 31.5.2024 sull’*EU Single Rulebook AML/CFT*.

<sup>93</sup> In tal senso, cfr. J. STRUCKMANN, M. MICHAELIS, A. GLOS, M. SCHÖNEWOLF, *op. cit.*

<sup>94</sup> Cfr. [www.uefa.com/running-competitions/integrity/anti-match-fixing/](http://www.uefa.com/running-competitions/integrity/anti-match-fixing/). In generale sulla prevenzione e repressione del fenomeno del *match-fixing* cfr. M. PRESILLA, *Match-fixing: protection of integrity through criminal law, sports law, detection and law enforcement*, in *Riv. Dir. Econ. Sport*, 2018, 21 ss.; G. VILLARI, *Match Fixing' e frode sportiva: rapporti tra giustizia domestica e potestà punitiva statale*, in *Riv. dir. sportivo*, 2019, 317 ss.; R. CHIEPPA, *Scommesse sportive e rischio di manipolazione delle competizioni sportive*, in *Riv. dir. sportivo*, 2017, 271 ss.

stessa *FIFA Clearing House* rispettino “*national and international laws and regulations in relation to, without limitation: a) international payment sanctions; b) anti-money laundering; c) anti-bribery and corruption; and d) countering the financing of terrorism*”<sup>95</sup>.

4. *Gli spazi di discrezionalità nazionale nel calibrare l’applicazione del nuovo regime AML/CFT ai “professional football club”, tra standstill e validazione da parte della Commissione europea*

Al fine di consentire l’applicazione di un regime regolamentare e di controllo differenziato che tenga conto anche delle inevitabili specificità nazionali, l’art. 5 del Regolamento *EU Single Rulebook AML/CFT*, contempla specificamente – come accennato – la facoltà per gli Stati Membri di esentare, in tutto o in parte, talune “società calcistiche professionistiche” ***dagli obblighi di cui al medesimo EU Single Rulebook AML/CFT***, consentendo però a tal fine un margine di flessibilità nazionale diversamente graduato in funzione del *ranking* sportivo dei *club* stessi, assunto quest’ultimo quale parametro indicativo del loro diverso grado d’esposizione al rischio di riciclaggio (ML), reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo (FT).

Il grado di discrezionalità lasciato in merito agli Stati Membri dipende infatti innanzitutto dalla circostanza che i *club* in questione “giochino” oppure no ***nella c.d. “massima serie” o “prima divisione” di un campionato nazionale di calcio, testualmente nella “massima divisione del campionato nazionale di calcio”***.

In particolare, la possibile esenzione, in tutto o in parte, ***dagli obblighi di cui al medesimo EU Single Rulebook AML/CFT*** è consentita per quelle “società calcistiche professionistiche” ***che competono nella “massima serie” di un campionato nazionale di calcio***, solo nei casi in cui il relativo fatturato annuo complessivo sia inferiore ad una certa soglia quantitativa (allo stato stabilita in Euro 5 milioni, o relativo controvalore in moneta nazionale, per ciascuno dei due anni civili precedenti all’applicazione dell’esenzione stessa) e a condizione che sia dimostrato che le caratteristiche e le dimensioni operative di tali ***società determinino comunque*** un comprovato basso

---

<sup>95</sup> Cfr. art. 15.2 delle *FIFA Clearing House Regulations October 2022 edition*.

rischio a fini AML/CFT (cfr. art. 5, paragrafo 1, primo comma, del *Regolamento*).

Invece, per tutte le “società calcistiche professionistiche” ***che competono nelle serie o divisioni inferiori, rispetto a quella massima, di un campionato nazionale di calcio, gli Stati Membri possono stabilire esenzioni*** totali o parziali ***dagli obblighi di cui al nuovo EU Single Rulebook*** AML/CFT solo sulla base del comprovato basso rischio di ML/FT derivante dalle caratteristiche e dalle dimensioni operative di tali società, ***a prescindere quindi dall’ammontare del relativo*** fatturato complessivo annuo (cfr. art. 5, paragrafo 1, secondo comma, del *Regolamento*).

Una scelta questa che determina quindi una situazione in cui *club* che presentano comunque un basso rischio a fini AML/CFT, ma che hanno fatturati superiori alla suddetta soglia dimensionale potrebbero essere esentati in tutto o parte ***dagli obblighi di cui al nuovo Regolamento EU Single Rulebook*** AML/CFT per il solo fatto di gareggiare in una “serie minore” di un ***campionato nazionale di calcio***, ovvero che, viceversa, per il solo fatto di approdare a “giocare” nella ***“massima serie”, di un campionato nazionale di calcio*** possono vedersi preclusa la possibilità di beneficiare di un “alleggerimento” degli oneri di *compliance* derivanti dagli obblighi in parola.

La *ratio* regolatoria che è dato ricavare dall’analisi di tali disposizioni è quindi che per il legislatore unionale il solo fatto che un *club* partecipi alla ***“massima serie” di un campionato nazionale di calcio*** rappresenti in quanto tale un indice di potenziale maggior rischiosità, *rectius* maggior esposizione al rischio, ai fini AML/CFT rispetto al fatto che un club giochi invece in una serie “minore”. In altri termini, il legislatore risulta aver in definitiva a tal fine considerato che i *club* calcistici che giocano ad alto livello sono già solo per tale ragione molto più “attraenti” per i criminali e consentono maggiori opportunità di nascondere fondi provenienza illecita, ciò in quanto per loro natura sono tendenzialmente parte di ***“transazioni finanziarie di maggiore rilievo, come trasferimenti di giocatori e accordi di sponsorizzazione di valore elevato, potrebbero presentare strutture societarie più***

*complesse con vari livelli di proprietà ed è molto più probabile che effettuino operazioni transfrontaliere*<sup>96</sup>.

Fermo che comunque per i tutti i *club* (i.e. anche per quelli che gareggiano nelle “serie inferiori”) la possibilità di stabilire a livello nazionale un'esenzione, totale o parziale, ***dagli obblighi di cui al Regolamento EU Single Rulebook AML/CFT*** è subordinata alla comprovata esistenza di un basso rischio di ML/FT; ai sensi dell'art. 5, par. 2, del medesimo Regolamento è stabilito altresì che il relativo *risk assessment*, da condursi a tal fine da parte degli Stati Membri, dovrà tassativamente valutare: *a*) le minacce e le vulnerabilità che tali *club* presentano in termini di ML e FT e i relativi fattori di mitigazione; *b*) i rischi connessi alla dimensione e alla natura transfrontaliera delle relative operazioni. Inoltre, nel condurre tale *risk assessment* gli Stati Membri dovranno necessariamente tenere in considerazione i risultati delle valutazioni sovranazionali del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (nonché di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate) a livello di Unione da elaborarsi periodicamente da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 7 della suddetta “*VI direttiva AML/CFT*”.

Infine, al di là di tale periodico *risk assessment*, nei casi in cui siano poi effettivamente stabilite delle esenzioni nazionali, totali o parziali, agli ***obblighi di cui al Regolamento EU Single Rulebook AML/CFT***, i relativi Stati Membri dovranno comunque altresì implementare un sistema di monitoraggio continuativo, nonché adottare ogni altra misura necessaria affinché non si verifichino fattispecie di abuso di tali esenzioni nazionali.

Ciò posto, la discrezionalità lasciata in materia agli Stati Membri pare comunque trovare una significativa limitazione nella *clausola di standstill* e nel relativo *potere di “veto”* riservato alla Commissione europea che sembrano essere stati stabiliti al riguardo ai sensi dell'art. 7 del Regolamento *EU Single Rulebook AML/CFT*. In particolare risulta infatti ivi prescritto che gli Stati Membri debbano notificare (preventivamente) alla Commissione europea l'intenzione di concedere delle esenzioni nazionali, totali o parziali, per talune società calcistiche professionistiche ai sensi dell'art. 5 del Regolamento medesimo,

---

<sup>96</sup> Cfr. considerando n. 25 del Regolamento (UE) 2024/1624 del 31.5.2024 sull'*EU Single Rulebook AML/CFT*.

unitamente alle relative giustificazioni, con conseguente potere della stessa Commissione europea di decidere, entro due mesi dalla notifica, se l'esenzione così notificata possa essere effettivamente concessa oppure no.

Nel risulta in definitiva un quadro giuridico complessivo in cui benché da un lato sia chiaro il disegno di *policy* perseguito a livello UE di ricomprendere, infine, anche il settore del calcio professionistico, e in particolare le ingenti risorse finanziarie dallo stesso movimentate a livello globale, nel perimetro dei presidi e dei controlli AML/CFT, al contempo le istituzioni dell'Unione abbiano presente la necessità di tener conto e tutelare le specificità nazionali e degli operatori del settore medesimo, lasciando segnatamente, almeno in questa fase di prima applicazione delle norme AML/CFT al settore stesso, un certo margine di discrezionalità agli Stati Membri circa le modalità di più proporzionata applicazione delle norme in questione nei rispettivi ordinamenti.

Ciò però specificamente solo laddove, in ragione delle caratteristiche e dalle dimensioni delle operazioni poste in essere dai ***“professional football club”***, risulti comprovato un basso rischio di ML/FT e riservando in ogni caso, ai sensi del suddetto art. 7 del Regolamento *EU Single Rulebook* AML/CFT, un significativo ruolo di *watchdog* alla Commissione europea, a garanzia dell'armonizzazione delle regole di funzionamento del mercato interno anche in tale peculiare settore del calcio professionistico.